

mento, e spettacolo, come distrazioni alle Chiese.

Terzo. Mentre sono, chiuse, come sopra, le Osterie, le Locande, e le Bettole, dovranno anche i Particolari cessare nelle proprie Cantine dal vender Vino al Minuto, affinchè lo scandalo escluso da un luogo non subentri in un'altro.

Quarto. Non s'intenderà però derogato nel presente alla pia costumanza, che nelle maggiori Solennità vuol chiusa ogni Bottega per tutto il corso del giorno.

Quinto. La pena dei trasgressori Osti, Locandieri, Botteghieri, Fruttajoli, e Particolari sarà di Ducati 20. correnti per volta, e degli altri, che fossero trovati chissar, e giuocar sulle Strade, e nelle Piazze, di Arresto personale, di che s'incarica l'Ispectore, che dovrà esser vigile per la debita esecuzione.

Padova dalla Delegazione suddetta li 25. Maggio 1798.

(Gio: Gasparo Marangoni Delegato.

Giuseppe Galvan Segr.